

ELENA AIROLA

NICOLE FOLLIOLEY

LARA VIALE

LUCREZIA ALESSI

VALENTINA GHIO

TINA HELBOE OLSEN

STATUTO SOCIALE

CHANDRA CENTRO OLISTICO

Associazione di Promozione Sociale Ente del Terzo Settore

ART. 1 - DENOMINAZIONE

È costituita, con riferimento agli articoli 2 e 18 della Costituzione Italiana, agli articoli 36 e seguenti del Codice Civile ed alle previsioni del Decreto Legislativo 117/2017, l'Associazione denominata "CHANDRA CENTRO OLISTICO Associazione di Promozione Sociale Ente del Terzo Settore", siglabile come "CHANDRA CENTRO OLISTICO A.P.S. E.T.S.". L'Ente si iscriverà al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nei tempi e nei modi stabiliti dalla normativa di riferimento (D. Lgs. 117/2017) e dai successivi decreti attuativi. L'utilizzo dell'acronimo A.P.S. E.T.S. è obbligatorio e subordinato all'iscrizione dell'Ente nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e poiché la qualificazione giuridica di Ente del Terzo Settore discende dall'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (ex art. 4, co. 1 D. Lgs. 117/2017), fino a tale momento, l'acronimo A.P.S. E.T.S., anche se previsto nella denominazione sociale, non sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico.

ART. 2 - SEDE

L'Ente ha sede a Verres (AO) in Via Caduti Libertà n. 1. Il trasferimento della sede

associativa, nell'ambito dello stesso Comune, non comporta modifica statutaria.

L'Ente ha facoltà di istituire o sopprimere, in Italia o all'estero, sedi secondarie, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali o agenzie, previa delibera assembleare.

L'istituzione di sedi secondarie dovrà essere tempestivamente comunicata per l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ai sensi dell'art. 48, comma 1, D. Lgs. n. 117/2017.

ART. 3 - SCOPI ED OGGETTO SOCIALE

L'Ente è senza finalità di lucro, aconfessionale, apartitico ed ispirato a criteri non discriminatori, di uguaglianza e di democrazia interna. L'Ente esercita in via esclusiva o principale un'attività di interesse generale ai sensi dell'articolo 5 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, rivolgendosi anche ai soggetti diversamente abili ed altresì alle fasce deboli, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli Enti associati, con il fine ultimo di promuovere le seguenti attività di interesse generale:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.

Le attività di cui sopra verranno perseguite con il fine di perseguire il benessere psicofisico della persona attraverso varie discipline olistiche.

Per raggiungere tali scopi l'Ente potrà promuovere ed organizzare percorsi educativi, corsi, incontri, conferenze, convegni, seminari, rassegne, mostre ed eventi, stage, centri di studio, workshop, serate tematiche e fiere negli ambiti di interesse sociale

	(sia in Italia che all'estero) nonché momenti di socializzazione fra i soci. Potranno	
Wllm Sara Roberg	anche essere realizzate pubblicazioni, supporti digitali, volantini, gadget, webinar,	
Tin Sara Roberg	canali didattici su televisioni locali o dedicati in Live-streaming via Internet,	
	videoconferenze singole e/o di gruppo, articoli, video-articoli, podcast, siti Internet,	
	account social networks o iniziative di conoscenza attinenti agli ambiti di interesse	
	sociale. L'Ente potrà altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le	
	attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e	
Suzanne Moucaer	continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o	
	erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi,	
	inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e	
	correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ed in conformità al disposto	
	legislativo. L'Ente potrà inoltre esercitare, per la miglior attuazione delle attività di	
	interesse generale promosse ed in ogni caso in via esclusivamente secondaria e	
	strumentale a queste ultime, attività diverse ex art. 6 del D. Lgs. 117/2017 secondo i	
Elena Andre Stefano	criteri ed i limiti definiti dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n.	
	107/2021, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite,	
	impiegate nelle attività di interesse generale, gestendo a vario titolo strutture e	
	impianti di diversa natura e curando altresì eventualmente la somministrazione di	
	alimenti e bevande. Nel caso di esercizio di attività diverse la loro individuazione	
	potrà essere operata da parte dell'organo di amministrazione.	
Ubaldo dove Ulla	L'Ente potrà inoltre collaborare con altri Enti ed Amministrazioni pubbliche mediante	
	un coinvolgimento attivo nelle attività di co-programmazione e co-progettazione	
	funzionali all'individuazione dei bisogni da soddisfare e delle relative modalità nonché	
	risorse disponibili, al fine di meglio contribuire alla promozione delle proprie attività	
	di interesse generale. Sempre per il medesimo scopo, l'Ente potrà altresì collaborare	
	pagina 6	

	con soggetti giuridici (nazionali ed internazionali) di natura privata.	
	L'Ente esplicitamente accetta ed applica statuto e regolamenti e quanto deliberato dai	A. C.
	competenti organi degli Enti e/o Federazioni cui deliberasse di aderire. Il patrimonio	S.P.A. BAVREY
	dell'Ente, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque	
	denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo	Lir
	perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È vietata la	
	distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque	
	denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri	
	componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di	
	scioglimento individuale del rapporto associativo. Gli eventuali avanzi di gestione	
	potranno essere utilizzati unicamente per la realizzazione delle attività di interesse	
	generale ed in via secondaria e strumentale di quelle diverse.	
	In ogni caso, al fine di una maggiore sostenibilità ambientale e sociale, l'Associazione	
	si riserva di operare orientando le proprie attività nel solco dei valori collegati ai	
	principi ESG (Environmental, Social and Governance), secondo parametri basati su	
	concetti e standard non economici e favorendo dunque l'integrazione di criteri	
	ambientali, sociali e di governance nella gestione dei rischi, migliorando la trasparenza	
	secondo un piano di crescita sempre sostenibile.	
	ART. 4 - SOCI	
	L'Ente concede la qualifica di socio a tutti coloro che, senza limitazioni con riferimento	
	alle condizioni economiche e senza discriminazioni di alcuna natura, partecipano alla	
	vita associativa, accettano e rispettano lo statuto sociale nonché gli eventuali	
	regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'Ente, portando con continuità il loro	
	contributo. I soci costituiscono le Assemblee ordinarie e straordinarie dell'Ente nel	
	rispetto dei principi di uguaglianza e democrazia interna. I soci sono in numero	
	pagina 7	

indeterminato, fermo il rispetto del numero minimo richiesto dalla legge. Se

successivamente alla costituzione il numero degli associati dovesse scendere al di

sotto del minimo stabilito, sarà necessario procedere ad integrazione entro un anno,

pena la cancellazione dal Registro unico nazionale del Terzo settore, fatta salva la

possibilità di formulare richiesta di iscrizione in un'altra sezione del medesimo.

I soci hanno ciascuno diritto ad un voto, per approvare o modificare statuto e

regolamenti interni, per approvare bilanci e rendiconti e per eleggere gli organi

direttivi dell'Ente e per esprimersi in merito a tutte le deliberazioni delle assemblee

ordinarie e straordinarie. Per i soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea è

esercitato nei limiti e nelle modalità di quanto previsto dalle normative di legge. Ogni

socio maggiorenne ha diritto di candidarsi alle cariche sociali.

È inoltre consentita l'ammissione come associati di altri Enti del Terzo Settore o senza

scopo di lucro, i quali dovranno indicare nella richiesta di iscrizione la persona

autorizzata a rappresentarle nell'ambito dell'Associazione, a condizione che il loro

numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle Associazioni di

Promozione Sociale.

È esclusa qualsiasi forma di partecipazione temporanea alla vita associativa.

Nel rigoroso rispetto delle normative inerenti la tutela dei dati personali e/o

particolari ex D. Lgs. 196/2003 e del regolamento UE 679/2016, le comunicazioni

relative al rapporto associativo potranno essere notificate alternativamente attraverso

apposito avviso affisso all'albo dell'Ente, oppure mediante comunicazione affissa sulla

bacheca del sito web/blog o dei social network utilizzati, oppure ancora mediante

posta elettronica (certificata o meno).

ART. 5 - PATRIMONIO E RISORSE

L'Ente non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione



	nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e	
	collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso	
	di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Il	
	patrimonio dell'Ente, comprensivo di beni mobili ed immobili, quote associative,	
	contributi, lasciti, donazioni, ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque	
	denominate (anche da gestioni accessorie eventualmente organizzate dallo stesso), è	
	utilizzato e destinato allo svolgimento delle attività statutarie di interesse generale	
	indicate ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità	
	sociale. Concorrono altresì alla formazione del patrimonio dell'Ente i proventi	
	incassati in occasione di raccolte fondi ed iniziative analoghe poste in essere al fine di	
	finanziare le proprie attività di interesse generale realizzate anche in forma	
	organizzata e continuativa nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza.	
	La quota associativa non è rivalutabile né trasferibile a nessun titolo, e non è collegata	
	alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.	
	L'Ente potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro	
	autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto salvo quanto disposto	
	dall'art. 17, comma 5 e dall'articolo 35, co. 1 del D. Lgs. n. 117/2017, solo quando ciò	
	sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività nonché per il perseguimento delle	
	finalità sociali, nel rispetto delle previsioni e dei limiti di cui all'articolo 36 del D. Lgs.	
	117/2017.	
	ART. 6 - PROCEDURA DI AMMISSIONE	
	L'ammissione di un nuovo associato è fatta con deliberazione dell'organo di	
	amministrazione in base a criteri non discriminatori su domanda scritta	
	dell'interessato. La deliberazione dovrà essere comunicata all'interessato oltreché	
	obbligatoriamente annotata nel libro degli associati. Pertanto, per ottenere l'iscrizione	
	pagina 9	

Ulu	all'Ente occorre:	
Tm	a) fare richiesta compilando l'apposito modulo;	
Ger-Perty	b) accettare le norme dell'atto costitutivo, dello statuto e degli eventuali regolamenti	
	interni;	
	c) versare la quota associativa.	
Lumen Aless	L'ammissione a socio è subordinata all'accoglimento della domanda da parte	
M. B. B.	dell'organo di amministrazione. In caso di domande di ammissione a socio presentate	
	da minorenni, che a partire dai 14 anni di età dovranno prestare personalmente il	
	proprio assenso, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la	
	responsabilità genitoriale. In caso di domanda presentata da persona giuridica la	
	stessa dovrà essere firmata dal legale rappresentante dell'Ente. Tutti i soci possono	
	rinnovare ogni anno la loro iscrizione senza alcun vincolo e, a seguito	
S. S. S.	dell'approvazione della domanda di ammissione da parte dell'organo di	
	amministrazione, sono tenuti al pagamento della quota associativa, nella misura e	
	secondo le modalità stabilite all'inizio di ogni anno sociale.	
E. S. S.	È onere obbligatorio dell'organo di amministrazione motivare e comunicare	
S. S. S.	l'eventuale rigetto della domanda di ammissione entro sessanta giorni dalla sua	
	presentazione direttamente all'interessato. Quest'ultimo potrà, entro il medesimo	
	termine, domandare che sull'istanza di rigetto si pronunci l'assemblea dei soci, in	
	occasione della successiva convocazione, o il Consiglio dei Proviviri.	
Vol. S. S. S.	ART. 7 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI	
S. S. S.	La qualifica di socio consente di frequentare gli spazi sociali secondo le modalità	
	previste. I soci hanno il dovere di difendere il buon nome dell'Ente e di osservare le	
	regole degli Enti e/o Federazioni ai quali deciderà di affiliarsi. Non sussistono	
	limitazioni nei diritti di ciascun socio nel pieno rispetto dei principi di uguaglianza e	
	pagina 10	



democrazia interna.

ART. 8 - DECADENZA DEI SOCI

I soci cessano di appartenere all'Ente:

a) per decesso;

b) per recesso volontario, comunicato in forma scritta (raccomandata, pec o mail ordinaria con conferma di ricevimento e accettazione) all'organo di amministrazione;

c) per morosità nel pagamento delle quote senza giustificato motivo;

d) per esclusione e radiazione, proposta dall'organo di amministrazione e deliberata dall'assemblea dei soci, pronunciata contro il socio che commetta azioni disonorevoli entro e fuori dell'Ente o che, con la sua condotta, costituisca comprovato ostacolo al buon andamento del sodalizio oltretutto in caso di mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti interni.

A carico dei soci possono essere adottati provvedimenti di ammonizione e di sospensione, valutata la gravità dei comportamenti tenuti e dopo aver contestato all'associato, per iscritto, i fatti che giustificano il provvedimento.

Ogni provvedimento di cui sopra dovrà essere comunicato all'associato interessato, il quale, entro trenta giorni dalla notifica, potrà ricorrere all'assemblea mediante comunicazione scritta inviata all'organo di amministrazione. La mancata presentazione delle difese nei termini previsti non impedisce la decisione dell'organo di amministrazione.

ART. 9 - VOLONTARI E ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA

L'Ente dovrà avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività ed in tal caso sarà tenuto ad iscriverli in un apposito registro qualora svolgano la loro attività in modo non occasionale. L'attività del volontario non potrà essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario potranno esclusivamente essere

Luciano Bossi Tina Wille Maurizio Saraceno	rimborsate dall'Ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per	
	l'attività prestata, entro limiti massimi ed alle condizioni preventivamente stabilite	
	dall'organo di amministrazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo	
	forfetario.	
	L'Ente dovrà assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo	
	svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i	
	terzi ai sensi dell'articolo 18 del D. Lgs. 117/2017 e successive modificazioni e	
	integrazioni.	
	ART.10 - ESERCIZIO SOCIALE	
	L'esercizio sociale si apre il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.	
Stefano Andre Giancarlo Alessandro Dario Vico	Entro novanta giorni dalla chiusura dell'esercizio saranno predisposti dall'organo di	
	amministrazione il bilancio di esercizio consuntivo e preventivo oltreché il bilancio	
	sociale, quest'ultimo se necessario.	
	ART. 11 - LIBRI SOCIALI	
	L'Ente tiene:	
	a) il libro degli associati;	
	b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;	
	c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione;	
	d) il libro dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali, se nominati.	
	Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste	
	dallo statuto o da eventuali regolamenti interni, previa richiesta scritta all'organo di	
	amministrazione, il quale dovrà rispondere entro 15 giorni rendendo disponibili i libri	
	sociali per la consultazione presso gli spazi dell'Ente.	
	ART. 12 - ORGANI SOCIALI	
	Gli organi dell'Ente sono:	



- assemblea dei soci;
- organo di amministrazione;
- organo di controllo (eventuale, ricorrendone i presupposti secondo le previsioni di cui al D. Lgs. 117/2017);
- revisore legale dei conti (eventuale, ricorrendone i presupposti secondo le previsioni di cui al D. Lgs. 117/2017).

Wlen
S12 Razzay

ART. 13 - ASSEMBLEA

L'assemblea dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Ente, regola la vita associativa ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. È convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale (quest'ultimo se necessario); è altresì convocata in via straordinaria per le modifiche statutarie o per lo scioglimento dell'Ente, o per eventuali delibere di fusione, scissione e trasformazione.

Lucera Hess.
Anole
Concave

ART. 14 - DIRITTO DI PARTECIPAZIONE

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Ente tutti i soci in regola con l'iscrizione nel libro degli associati oltreché con il versamento della quota associativa all'atto della convocazione dell'assemblea, e per essi sussiste il principio del voto singolo, applicando altresì l'articolo 2372 commi quarto e quinto del Codice Civile in quanto compatibile. Agli associati che siano Enti del Terzo Settore potranno essere attribuiti più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati.

Ciascun associato potrà farsi rappresentare da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione, fino ad un massimo di 3 qualora la compagine sociale sia inferiore a 500 unità, 5 se superiore.

Qualora il numero di associati superi le 500 unità, l'Ente potrà prevedere e

Stee
Pellegrini
Valter Vig
Jano Wlen

disciplinare la costituzione e lo svolgimento di assemblee separate, comunque denominate, anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie di associati o di svolgimento dell'attività in più ambiti territoriali. A tali assemblee si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 2540 del Codice civile, in quanto compatibili.

ART. 15 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea ordinaria dei soci:

- a) nomina e revoca i componenti di tutti gli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio d'esercizio, consuntivo e preventivo, ed il bilancio sociale (quest'ultimo se necessario) entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera (in merito ad eventuali proposte comunicate dall'organo di amministrazione) in relazione all'esclusione degli associati e si esprime su eventuali ricorsi presentati, anche in caso di reiezione delle domande di ammissione presentate;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- h) delibera nei limiti dello statuto sull'indirizzo dell'attività di interesse generale e sulla gestione dell'Ente.

L'assemblea straordinaria dei soci:

- a) delibera sulle modificazioni dello statuto;
- b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Ente;



c) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Tutte le deliberazioni dell'assemblea, nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza, sono rese pubbliche mediante affissione alla bacheca sociale per almeno quindici giorni consecutivi. Ogni socio ha diritto di chiedere copia delle deliberazioni pagando le sole spese di riproduzione. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano le responsabilità dell'organo di amministrazione, i componenti di quest'ultimo non hanno diritto di voto. L'assemblea può inoltre prevedere l'intervento dei soci mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota e sempre nel rispetto dei principi di buona fede e parità di trattamento.

ART. 16 - CONVOCAZIONE

La convocazione dell'assemblea, oltre che dall'organo di amministrazione a seguito di propria deliberazione, potrà essere richiesta da un decimo dei soci che proporranno l'ordine del giorno. In tal caso l'assemblea dovrà essere convocata entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. La convocazione, che deve avvenire tassativamente almeno quindici giorni prima della data di svolgimento dell'assemblea e deve contenere l'ordine del giorno, può avvenire alternativamente mediante apposito avviso affisso all'albo dell'Ente, oppure mediante comunicazione affissa sulla bacheca del sito web/blog o dei social network utilizzati, oppure ancora mediante posta elettronica (certificata o meno).

ART. 17 - VALIDITÀ ASSEMBLEARE

L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta (metà più uno) dei soci. Trascorsa un'ora dalla prima

convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli intervenuti all'assemblea, validamente costituita.

L'assemblea straordinaria è valida in prima convocazione con la presenza di almeno quattro quinti degli associati. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita in seconda convocazione, con la presenza dei tre quarti degli associati aventi diritto. Trascorsa un'ora dalla seconda convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita in terza convocazione, con la presenza di almeno un terzo degli associati aventi diritto. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole dei tre quarti dei soci intervenuti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio sarà invece necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di difficoltà legate alla eventuale distanza fisica degli associati, potranno essere attivate tutte le necessarie modalità di svolgimento delle assemblee sociali attraverso il ricorso alla video e/o teleconferenza, a condizione che possano essere validate e certificate in modo trasparente da comunicazioni formalizzate, consentendo ai soci intervenuti di percepire adeguatamente gli eventi assembleari nonché partecipare alla discussione ed alla votazione, eventualmente anche attraverso il ricorso alla firma digitale.

ART. 18 - MODIFICHE DELLO STATUTO

Le eventuali modifiche dello statuto potranno essere discusse e deliberate solo dall'assemblea straordinaria dei soci e solo se poste all'ordine del giorno, in ogni caso secondo le modalità, i quorum e le maggioranze deliberative di cui al precedente articolo.

ART. 19 - ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

L'organo di amministrazione, i cui componenti sono rieleggibili e devono essere liberamente eletti dall'assemblea dei soci tra gli associati aventi diritto, è composto da un numero di membri compreso fra tre e undici e nel proprio ambito nomina il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario, oltre che eventuali altri Consiglieri. Essi dovranno chiedere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro trenta giorni dalla loro nomina e secondo le modalità stabilite dalla normativa di riferimento (D. Lgs. 117/2017) e dai successivi decreti attuativi. Potrà essere nominato un Presidente onorario da scegliere fra le persone che, con la loro attività, abbiano dato particolare lustro all'Ente. Tutte le cariche sociali, per le quali è richiesto il rispetto di requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, si intendono a titolo volontaristico e gratuito. L'organo di amministrazione dura in carica per un quadriennio e delibera validamente con l'intervento della metà più uno dei suoi componenti, con il parere favorevole della maggioranza degli intervenuti.

In caso di decadenza di oltre la metà dei membri dell'Organo di Amministrazione l'assemblea a tale scopo convocata dovrà procedere con l'elezione dell'intero organo.

In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, l'organo di amministrazione, se necessario, provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato dell'organo di amministrazione. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione, laddove necessaria.

L'Organo di Amministrazione si riunisce periodicamente, senza formalità di convocazione, tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario e comunque almeno

Tiziana Allen
Sara Paoletti

Luciana Rossi
Indro

Enzo
Luciano

Ubaldo
Dante

quattro volte l'anno. In ogni caso si riunisce straordinariamente quando lo ritenga opportuno il Presidente o la maggioranza dei suoi componenti lo richieda espressamente. L'adunanza dell'organo di amministrazione è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, da un Vicepresidente; in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano. In caso di necessità, demanda la fissazione delle proprie regole di funzionamento ad apposito regolamento. A parità di voti prevale il voto del Presidente.

In caso di difficoltà legate alla eventuale distanza fisica dei componenti, potranno essere attivate tutte le necessarie modalità di comunicazione attraverso il ricorso alla video e/o teleconferenza, a condizione che possano essere validate e certificate in modo trasparente da comunicazioni formalizzate, consentendo agli intervenuti di percepire adeguatamente gli eventi nonché partecipare alla discussione ed alla votazione, eventualmente anche attraverso il ricorso alla firma digitale.

ART. 20 - COMPITI DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

L'organo di amministrazione cura l'ordinaria amministrazione dell'Ente compiendo ogni atto o operazione per la corretta amministrazione dell'Ente che non siano espressamente demandati all'assemblea dei soci, esercitando in particolare le seguenti funzioni:

- a) cura il raggiungimento dei fini per cui è stato costituito l'Ente nel rispetto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale alla base dell'attività di interesse generale promossa e di quant'altro stabilito dallo statuto nonché nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'assemblea dei soci;
- b) attua le deliberazioni dell'assemblea;
- c) delibera sulla procedura di ammissione dei soci;
- d) predisporre il bilancio d'esercizio, consuntivo e preventivo, ed il bilancio sociale

degli oneri dell'Ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'Ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e delle attività di interesse generale promosse.

Qualora ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano inferiori ai limiti dimensionali individuati dall'articolo 13 del D. Lgs. 117/2017, il bilancio d'esercizio potrà essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa, secondo le condizioni dallo stesso articolo specificate.

Nel caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro l'Ente dovrà depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e pubblicare sul proprio sito web il bilancio sociale, redatto secondo le linee guida di riferimento.

Nel caso invece di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila euro annui l'Ente pubblicherà nel proprio sito web gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

Il bilancio d'esercizio ed il bilancio sociale dovranno essere depositati ogni anno presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il termine previsto dall'articolo 48 co. 3 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 22 - IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente di fronte a terzi e in giudizio e dispone del potere di firma sociale. Egli convoca e presiede l'organo di amministrazione e ne esegue le deliberazioni. Il Presidente è responsabile del funzionamento dell'Ente e degli atti amministrativi compiuti in nome e per conto dell'Ente stesso. Coordina lo svolgimento delle manifestazioni e dell'attività, firma la corrispondenza che impegna il sodalizio e mantiene i contatti con i diversi Enti. Nel

caso di assenza e/o impedimento è sostituito nelle sue funzioni dal Vicepresidente.

ART. 23 - RESPONSABILITÀ

Gli amministratori, i direttori, i componenti dell'organo di controllo ed il soggetto incaricato della revisione legale dei conti rispondono solidalmente del buon andamento dell'Ente, sia sul piano morale che su quello finanziario secondo le vigenti normative di legge, nei confronti dell'Ente stesso, dei creditori sociali, del fondatore, degli associati e dei terzi. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui all'art. 28 del D. Lgs. n. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 24 - ORGANO DI CONTROLLO

L'organo di controllo, ex articolo 30 del D Lgs. 117/2017, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale (qualora necessario) sia stato redatto in conformità alle linee guida adottate con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile. Laddove l'assemblea assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra i soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni

		sociali o su determinati affari. Ai componenti dell'organo di controllo si applica	
The Allen SAR Paozrey		l'articolo 2399 del Codice Civile. Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.	
		La nomina di un organo di controllo, anche monocratico, laddove sia richiesta per legge o per libera determinazione, è obbligatoria esclusivamente alle condizioni di cui all'art. 30 co. 2 del D. Lgs. 117/2017.	
		ART. 25 - REVISORE LEGALE DEI CONTI	
Anche Lucera Rossi M. Rostrey		Laddove sia richiesto per legge o libera determinazione, le funzioni di controllo finanziario sono esercitate dal revisore legale dei conti, nominato dall'assemblea, ex articolo 31 del D. Lgs. 117/2017. Esplica il mandato affidato in conformità delle leggi vigenti. Qualora ravvisino irregolarità, devono comunicarle per iscritto all'organo di amministrazione per i necessari provvedimenti. In caso di inerzia dell'organo di amministrazione, il revisore convocherà l'assemblea per le dovute comunicazioni.	Direzione Regionale Dipartimento di Roma
Elena Andre Pellegrini		La nomina del revisore legale dei conti o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro è obbligatoria esclusivamente alle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017.	
		ART. 26 - DURATA	
		La durata dell'Ente è illimitata. L'Ente non potrà essere sciolto se non in base a specifica deliberazione dell'assemblea dei soci.	
Vittorio De dane Vice		ART. 27 - SETTORI, SEZIONI E COMITATI TECNICO-SCIENTIFICI	
		L'Ente potrà strutturarsi in settori di attività disciplinati da specifici regolamenti e potrà altresì costituire delle sezioni in luoghi diversi dalla propria sede legale per un migliore conseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nonché delle attività di interesse generale promosse.	
		pagina 22	

Per gli stessi scopi l'organo di amministrazione potrà nominare Comitati tecnico-scientifici in materie di interesse sociale. Il numero e la composizione di tali Comitati saranno rimessi ad autonoma decisione dell'Organo di Amministrazione, che sceglierà le persone più adatte per titoli ed esperienza. Tali Comitati svolgeranno attività a carattere consultivo, assistendo gli organi sociali nello svolgimento delle attività loro attribuite.

ART. 28 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie tra i soci, e tra questi e l'Ente ed i suoi organi, saranno sottoposte alla competenza di un Consiglio di tre Probiviri da nominarsi dall'assemblea. Essi giudicheranno senza formalità di procedura ed il loro giudizio sarà inappellabile.

ART. 29 - SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell'Ente è deliberato dall'assemblea dei soci convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione di almeno i tre quarti dei soci e comunque secondo le norme del Codice Civile e dell'art. 9 del D. Lgs. 117/2017. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (pena la nullità) di cui al D. Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, la cui individuazione spetterà all'assemblea dei soci.

ART. 30 - NORMA FINALE

Per quanto non previsto specificamente dallo statuto, valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo Settore, le disposizioni dettate dal Codice Civile in quanto compatibili, le leggi speciali, la legge 106/2016, il Decreto Legislativo 117/2017 e relativi decreti attuativi, oltre alla normativa regionale in materia. Inoltre, ricorrendone i presupposti, questa Associazione di Promozione Sociale Ente del Terzo Settore potrà essere trasformata in società di capitali senza scopo di lucro operante

Helu

nel/i settore/i di riferimento, in coerenza con le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite.

Lucas
SAR
SAR

Resta inteso che le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore e/o l'iscrizione/migrazione dell'Ente nel medesimo, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro sarà operante ai sensi di legge e/o l'Ente vi sarà iscritto o migrato, ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

Eleonora
SAR



Registrato a Châtillon 11/02/2026
n. 11 Serie 3
Tributi a fianco indicati risultano versati con Mod. F

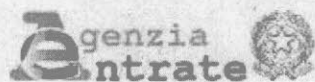
Reg. 200,00 €
Tras.
Cat.
Sanz.
Bolli
Ts

ECEUTE

ART 82 c.5
DL 114/17

Carpi

Valter
SAR



DIREZIONE REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA
UFFICIO TERRITORIALE DI: CHATILLON

Registrazione di Atto Privato

Il 11/02/2026 , presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio T4E , serie 3 , numero 11

data di stipula: 01/02/2026

ident.vo telematico: T4E26L000011000II per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: 91085000072

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE ED ENTE SENZA CONFERIMENTI

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

91085000072				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 200,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: Modello F24